a Deloitte business

Numero 02
Febbraio 2024

Tax & Legal News

FOCUS:

Il premio per le nuove assunzioni

SCADENZE FISCALI

FOCUS

Il premio per le nuove assunzioni

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

La tutela dei creditori nelle operazioni di scissione e la responsabilità delle beneficiarie

Fusioni e scissioni nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding “veicolo” può detrarre l’Iva

IMPOSTE INDIRETTE

L’estinzione del finanziamento soci per aumento del capitale non è soggetta a registro

La donazione con bonifico di denaro dall’estero non è soggetta ad imposta

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Dichiarazioni e adempimenti cambiano con la riforma

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L’agente indipendente non configura una stabile organizzazione

SCADENZE FISCALI

16 febbraio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

29 febbraio

Soggetti Iva

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

Il premio per le nuove assunzioni

L'articolo 4 del Dlgs 216/2023 (prima attuazione della riforma dell'Irpef e dell'Ires) introduce, limitatamente al periodo di imposta 2024 (più precisamente, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023) un premio che consiste nella maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

I soggetti interessati

La platea dei soggetti interessati è per la verità molto ampia, dato che la norma si applica a tutti i titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni: si va quindi dalle imprese e professionisti in forma individuale alle società di persone e alle associazioni professionali, fino alle società di capitali e agli enti commerciali.

Per essere ammessi al beneficio occorre il rispetto di una condizione temporale e di due quantitative.

La condizione temporale

Per quanto riguarda il requisito temporale, i soggetti devono avere esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni: in altri termini, sono esclusi imprese e professionisti che hanno iniziato l'attività in tale anno. L'agevolazione non spetta inoltre alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Le condizioni quantitative

Sotto il profilo quantitativo, occorre invece che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. Nel caso di società appartenenti a gruppi, il calcolo deve essere fatto in modo "consolidato": l'incremento occupazionale va infatti considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Questo aspetto, peraltro, è di difficile interpretazione sotto il profilo pratico. Se infatti ipotizziamo che le variazioni occupazionali in un gruppo di tre società siano le seguenti:

società A: diminuzione di 5;

società B: aumento di 5;

società C: aumento di 5;

non è chiaro come debba essere determinato l'incremento in capo a B e/o a C, e sul punto sarebbero opportune istruzioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, non si può considerare nessun costo riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta 2023.

Il calcolo dell'agevolazione

Sul piano pratico, l'agevolazione consiste in una maggiorazione figurativa del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questa voce potrà essere maggiorata, ai fini della determinazione del reddito (ma non della base Irap), di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (lettera B), numero 9), rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico del Codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole che si applicano ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Questo ultimo aspetto comporta alcune implicazioni che richiedono chiarimenti ufficiali: ai fini del calcolo di altri valori fiscali (ad esempio il ROL ai fini della deduzione degli interessi passivi) non è chiaro se si deve tenere conto del costo effettivamente sostenuto o di quello figurativamente maggiorato.

La ulteriore maggiorazione

È prevista infine una amplificazione del beneficio (un aumento della maggiorazione da determinarsi con specifico decreto) se il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono: i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza. In ogni caso la maggiorazione non potrà però superare il 10 % del costo complessivo sostenuto per queste categorie di lavoratori.

NEWS

DIRITTO SOCIETARIO

La tutela dei creditori nelle operazioni di scissione e la responsabilità delle beneficiarie

Tribunale di Napoli, Sentenza 20.10.2023

La questione oggetto di sentenza riguarda la responsabilità solidale delle società beneficiarie di una scissione per i debiti della scissa; nel caso specifico, l'aggressione dei creditori ha riguardato una società che non risultava assegnataria del debito sorto in origine in capo alla scissa. I giudici del Tribunale di Napoli hanno concluso per l'esperibilità dell'azione da parte dei creditori, nel rispetto del limite del patrimonio trasferito alla beneficiaria, da intendersi come valore del patrimonio netto effettivo.

Il contenuto della Sentenza consente di riprendere alcuni aspetti salienti del tema della responsabilità.

In particolare, si ricorda che il nostro ordinamento prevede di tutela a garanzia dei creditori della società scissa sia in via preventiva sia in via successiva all'operazione di scissione.

La tutela preventiva viene realizzata attraverso l'opposizione all'operazione (articolo 2503 del Codice civile richiamato dall'articolo 2506 ter), mentre l'articolo 2506 quater costituisce invece una forma di garanzia residuale ex post a favore dei creditori.

Quest'ultima norma dispone che le società partecipanti alla scissione rispondono in via sussidiaria dei debiti preesistenti all'operazione di scissione e non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Ciò comporta che il creditore deve preventivamente agire nei confronti della società assegnataria dell'obbligazione e solo in caso di infruttuosa richiesta potrà rivolgersi alle altre società partecipanti alla scissione.

Inoltre, mentre è illimitata la responsabilità della società a cui, secondo il progetto di scissione, il debito fa carico, le altre società partecipanti rispondono, invece, entro il limite quantitativo dato dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto in capo a ciascuna di esse (Cass. Civ., 28 novembre 2001, sentenza n. 15088).

Il riferimento al valore effettivo mira ad evitare il rischio di operazioni fraudolente a danno dei creditori sociali, ad esempio attraverso l'assegnazione della maggior parte dei debiti alla meno solida delle beneficiarie e la contestuale sottostima della quota di patrimonio attivo netto assegnata ad altra beneficiaria, così da ridurre ai minimi termini la responsabilità.

La norma, in definitiva, introduce il principio di solidarietà tra tutte le società partecipanti all'operazione, ma nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna delle beneficiarie o rimasto alla scissa (nel caso di scissione parziale), per i debiti di quest'ultima non soddisfatti.

Secondo la Sentenza, pertanto "*Il sistema delineato, che tra l'altro costituisce recepimento di direttiva comunitaria (dir. 82/891/CEE), è volto a scongiurare che il creditore veda intaccata la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del suo debitore per effetto della suddivisione di quel compendio tra più soggetti: il patrimonio destinato alle singole società coinvolte nella scissione, in altre parole, deve corrispondere esattamente a quello originariamente in capo alla società scissa, benché ogni società risponda nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato.*

Se questa è la finalità avuta di mira dal legislatore e se l'interpretazione delle norme da parte della prevalente giurisprudenza è volta a favorire e semplificare ulteriormente la tutela del creditore, appare

ingiustificatamente gravoso ritenere che il titolo esecutivo contro la società scissa, oltre che in danno della società naturalmente tenuta alla prestazione in essa incorporata, non possa essere speso anche nei riguardi delle altre società non destinatarie del trasferimento.

In particolare, appare difforme ai principi ispiratori della legislazione vigente ed all'interpretazione della stessa fornita sostenere che il creditore già titolato debba premunirsi, per la stessa prestazione, di altro titolo nei riguardi della società non destinataria della specifica attribuzione.

Diversamente argomentando, la natura solidale e sussidiaria della responsabilità ex art. 2506-quater c.c. verrebbe svuotata di contenuto: nello specifico, se [omissis] S.r.l. fosse chiamata a rispondere dell'obbligazione dell'originaria società scissa Alfa S.r.l. solamente in forza di un titolo autonomo riconosciuto in favore del creditore per la medesima iniziale prestazione, la sua responsabilità sarebbe esclusiva, diretta ed autonoma.

Ed invece, il rapporto tra la responsabilità principale della società assuntrice del debito e la responsabilità sussidiaria delle altre società non destinatarie dirette della pretesa si coglie appieno proprio avendo in vista l'identità del titolo a fondamento delle rispettive responsabilità."

Fusioni e scissioni nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 2 dicembre 2023 n. 149-2023/I - Le operazioni di fusione e scissione nell'ambito degli strumenti di regolamentazione della crisi e dell'insolvenza soggetti ad omologazione

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato prende spunto dal fatto che il nuovo Codice della Crisi di Impresa (CCII) ha introdotto, sia pure in tempi diversi, norme dirette a regolamentare le operazioni di fusione e di scissione attuate nell'ambito di strumenti della regolamentazione della crisi e dell'insolvenza, colmando una lacuna esistente nel previgente ornamento che aveva dato luogo a contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.

L'intervento del legislatore, tuttavia, non si è realizzato in modo organico:

- in un primo tempo, con l'articolo 116 del CCII sono state dettate norme particolari per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice previste dal piano concordatario durante la procedura oppure dopo la sua omologazione;
- successivamente sono state introdotte nel CCII agli articoli 120-bis e seguenti ulteriori disposizioni in merito alla competenza all'adozione di operazioni di fusione e di scissione nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società, senza tuttavia operare alcun coordinamento né con l'articolo 116 né con le disposizioni del codice civile.

Si è reso quindi necessario riprendere gli orientamenti espressi dal Notariato sull'originario testo dell'articolo 116 del CCII e rileggerli alla luce delle novità apportate dagli articoli 120-bis e seguenti.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding "veicolo" può detrarre l'Iva

Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia, Sentenza 20.12.2023 n. 3755/17/23

La questione oggetto di sentenza riguarda la detrazione di IVA relativa a costi sostenuti nell'ambito di una operazione straordinaria da parte di società holding che, secondo l'avviso di accertamento, era priva di

soggettività passiva a fini IVA. La sequenza interessata è quella tipica delle operazioni di acquisizione: la società holding è stata appositamente costituita per acquisire le partecipazioni nella società operativa, che successivamente è stata incorporata. Prima dell'incorporazione, la società holding ha commissionato una serie di servizi (consulenze, due diligence, spese legali, ecc.) per i quali ha corrisposto i relativi corrispettivi ed ha generato IVA a credito.

L'Amministrazione finanziaria tende a rimarcare il difetto di soggettività passiva a fini IVA della holding, che si qualificherebbe quale mera holding di partecipazione e non avrebbe svolto alcuna attività che possa qualificarla in termini di "holding dinamica": non si pone quindi una questione di inerenza dei costi, ma della legittimazione formale della holding come titolare della soggettività passiva a fini IVA.

È da rimarcare che la Sentenza, che rigetta la tesi dell'Ufficio, basa molte delle proprie considerazioni sulla norna di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti n. 220 del maggio 2023.

Secondo la pronuncia, infatti, *"ai fini IVA l'acquisizione della target rappresenta un'attività "preparatoria", che deve "già ritenersi parte integrante delle attività economiche" svolte dalle società veicolo, con la conseguenza che "chiunque abbia l'intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo, anche se tali beni e servizi non sono immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica e persino nei casi in cui questa attività non si sia potuta realizzare per cause estranee alla sua volontà. (…) La norma AIDC n. 220 in parola chiude affermando che in coerenza con il principio di "neutralità della forma giuridica": «sebbene le operazioni di MLBO siano normalmente realizzate tramite il preventivo acquisto delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale della target, tali fattispecie rappresentano una stretta analogia con la situazione in cui una società neocostituita intenda acquistare tutti gli asset di una determinata società obiettivo al fine di proseguirne l'attività, ed è pacifico che, in una situazione siffatta, il diritto alla detrazione dell'IVA andrebbe riconosciuto alla società acquirente nella misura in cui gli elementi dell'attivo acquisiti siano utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta». Si tratta di linea interpretativa pienamente condivisibile, che si attaglia al caso concreto. In un quadro, di fatto e di diritto, così delineato, si deve dunque affermare la legittimità della detrazione posta in essere dalla società destinataria dell'avviso di accertamento in tale operazione. "*

IMPOSTE INDIRETTE

L'estinzione del finanziamento soci per aumento del capitale non è soggetta a registro

Cassazione, Sentenza 18.1.2024 n. 1960

La Sentenza 18.1.2024 n. 1960 della Cassazione si è espressa per la non tassabilità ai fini dell'imposta di registro dell'enunciazione del finanziamento dei soci alla società emersa nella registrazione di un verbale di aumento di capitale. La questione è rilevante perché coinvolge anche diversi orientamenti, su casistiche non del tutto simili, emerse in passato.

In primo luogo, riordiamo che la Suprema Corte ha recentemente affermato che, in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta. In tale caso, infatti, anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del suo utilizzo, realizzando quindi la causa di non imponibilità prevista dall'articolo 22, comma 2 del DPR 131/1986

(Cassazione, Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841). Tale norma, infatti, esclude l'imposta «quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione».

Nel caso oggetto di sentenza, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha determinato l'estinzione dell'obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante. Gli effetti del contratto, che vanno identificati fondamentalmente nell'obbligo di restituire la somma di danaro e, se il finanziamento è a titolo oneroso, in quello di corrispondere gli interessi, certamente vengono meno con l'imputazione della somma a capitale, divenendo il danaro un conferimento societario. La cessazione degli effetti del finanziamento è riconducibile all'atto enunciante, proprio come richiede l'articolo 22 citato, visto che la rinuncia del socio alla restituzione della somma ed all'eventuale corrispettivo pattuito deriva dall'operazione societaria posta in essere.

Secondo i Giudici, questa conclusione non risulta affatto smentita dalla recente pronuncia della Sezioni Unite (24 maggio 2023, n. 14432), in cui, a differenza che nel caso in esame, il credito restitutorio derivante dal precedente finanziamento, enunciato nel verbale ed oggetto di tassazione, non si è integralmente estinto all'esito del conferimento. Le Sezioni Unite hanno, difatti, precisato che "non possono considerarsi cessati gli effetti degli atti enunciati, posto che ... il finanziamento del socio ... all'esito dell'assemblea societaria risulta tuttora valido ed efficace de residuo ".

La donazione con bonifico di denaro dall'estero non è soggetta ad imposta

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12.1.2024 n. 7

Nella risposta ad un Interpello, l'Agenza delle entrate ha esaminato il tema dell'applicabilità dell'imposta di donazione ad una operazione così strutturata:

- l'atto di donazione (mediante bonifico bancario) è formato all'estero, sottoposto alla legge di cittadinanza della donante, residente all'estero, in base ai criteri di collegamento di diritto internazionale privato;
- il donante al momento della donazione è residente all'estero;
- il denaro oggetto di donazione, prima della donazione, risulta esistente all'estero su conto corrente.

Secondo l'Agenzia, relativamente agli atti formati all'estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione (nel caso di specie il denaro) siano da considerare ''esistenti'' o meno nel territorio dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 del Dlgs 346/1990.

Al riguardo, esiste un precedente giurisprudenziale nella sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell'atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

In tale pronuncia si afferma che "*il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia".*

In tal senso, anche la sentenza 12 aprile 2023, n. 9780 ha ribadito che "*se il donante è residente all'estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all'ubicazione del bene o del*

diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato nell'elenco prestabilito dal legislatore)."

L'Agenzia giunge quindi a concludere che non risulta integrato il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e che l'atto di donazione in esame, pertanto, non è da assoggettare all'imposta sulle donazioni.

Ricordiamo per completezza che in precedenza anche la risposta ad interpello del 24 luglio 2019 n. 310, la quale ancorché avente ad oggetto la diversa ipotesi di un bonifico ''estero su estero'', portava a concludere che anche nella ipotesi di bonifico destinato ad un beneficiario residente in Italia, si dovesse considerare il denaro accreditato quale bene non esistente nel territorio dello Stato poiché il denaro prima dell'atto di disposizione si trova depositato su conto corrente estero.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Dichiarazioni e adempimenti cambiano con la riforma

Dlgs 8 gennaio 2024 n. 1

Il Dlgs dedicato alla semplificazione degli adempimenti (Dlgs 1/2024) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento prevede innanzi tutto (articolo 1) che in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni saranno accessibili direttamente dai contribuenti in un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato.

Inoltre (articolo 2), e sempre a decorrere dal 2024, la dichiarazione dei redditi semplificata potrà essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato verranno stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

L'articolo 19 prevede che l'Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche persone fisiche titolari di partita IVA

L'articolo 11 riscrive anche il calendario di presentazione delle dichiarazioni, prevedendo le seguenti dati, rispettivamente per persone fisiche e persone giuridiche:

- 30 settembre
- ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

La rateazione delle somme dovute a titolo di saldo o acconto di imposte o contributi slitterà fino al termine massimo del 16 dicembre. I versamenti rateali dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

Se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei libri e dei documenti e non provvede alla presentazione della dichiarazione del relativo incarico, nei successivi sessanta giorni il depositario dovrà avvisare il contribuente che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto questo onere comunicativo dovrà provvedere all'invio di tale

comunicazione all'Agenzia delle entrate, dopo di che il luogo di conservazione si presumerà coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

L'articolo 10 del Dlgs prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

1. comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati;
2. comunicazioni degli esiti dei controlli formali;
3. comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
4. inviti all'adempimento relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'agente indipendente non configura una stabile organizzazione

Cassazione, Sentenza 10.1.2024 n. 992

La controversia oggetto di sentenza muove da un avviso di accertamento che ha ritenuto sussistere una stabile organizzazione di una società elvetica in Italia per il tramite della società italiana sotto il profilo soggettivo e oggettivo, argomentando che l'italiana dipende giuridicamente dalla holding Svizzera che ne ha il controllo totale, detenendo l'intero capitale sociale e il coordinamento complessivo, tramite persone della holding nel consiglio di amministrazione della società italiana e con continuo controllo di dati ed informazioni via mail con spessore invasivo.

La Suprema Corte ha invece confermato la pronuncia di secondo grado, che aveva ritenuto insussistenti le condizioni per sostenere questa tesi.

Le norme del Tuir (articolo 162, comma 7 nella versione vigente pro tempore) stabiliscono che non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. La convenzione tra Italia e Svizzera al paragrafo 5 dell'articolo 5 stabilisce che "*Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.*"

Per la giurisprudenza della Corte, alla quale viene data continuità, *"ai fini dell'individuazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto non residente […] l'accertamento deve essere condotto sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale» (Cass. n. 14573/2018 che, in motivazione, richiama Cass. nn. 28815/2010, 20597/2011, 1103/2013), con la precisazione che «[P]er l'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre» (Cass. n. 21693/2020; conf., Cass. n. 30033/2018)."*

Secondo i Giudici, pertanto, la Commissione regionale ha applicato correttamente i criteri di valutazione, per cui non esiste stabile organizzazione nel caso oggetto di controversia.